

Legge regionale 06 agosto 2009 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.

Art. 7

(Norme transitorie)

- 1.** Fino all'approvazione del Piano regionale di lotta al doping previsto dall'articolo 24 ter della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, gli interventi di prevenzione e contrasto al doping sono regolati dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2.** La Giunta regionale approva il Piano regionale di lotta al doping entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3.** Fino alla piena attivazione della Carta regionale dei servizi, gli interventi previsti dall'articolo 24 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, sono realizzati in via sperimentale.